

DINA. Lo ritiro; e ne dirò la ragione, se la Camera me lo permette.

PRESIDENTE. Parli.

DINA. L'onorevole Sella nel difendere la proposta della Commissione ha ribadito su questo punto che la Commissione, dividendo i tre anni in due, stabiliva due sole dichiarazioni: una per ciascuno dei diciotto mesi, mentre io proponeva due anni. Ma prego la Camera di osservare che oramai siamo al secondo semestre del 1868, e prima che i contribuenti possano fare la dichiarazione ci avviciniamo al fine dell'anno, e perciò le dichiarazioni del 1868 si farebbero quando dovrebbero farsi quelle del 1869, quindi la dichiarazione che abbraccia quasi interamente l'anno passato e l'anno prossimo. Vuol dire che si ommette, in certo modo, la dichiarazione del 1868, perchè questa doveva essere fatta al fine di dicembre scorso. Facendosi in ottobre o novembre dell'anno corrente, si fa un mese prima di quella relativa al 1869, e la dichiarazione unica per due anni non è altro che la dichiarazione ordinaria del 1869 coll'aggiunta di quella del 1868, la quale si potrebbe credere che dovesse essere tanto più esatta in quanto che i contribuenti la fanno non tanto sui redditi dell'anno precedente quanto sui risultati stessi dell'anno corrente.

Quindi io mantengo la mia aggiunta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Signor presidente, lo prego di avvertire, che io non propongo un emendamento, ma sì un'aggiunta, la quale suppone che prima di tutto la Camera abbia adottato l'aumento del decimo che è in discussione.

Se il decimo fosse rigettato, torna inutile la discussione della mia proposta: quando sia accettato il decimo, allora sarà il caso di discutere se la deliberazione adottata in ipotesi non debba soffrire un'eccezione nei casi indicati dalla mia proposta.

Questo io dico anche d'accordo colla Commissione: epperò prego il presidente di mettere prima in votazione l'articolo 1; l'aggiunta la discuteremo dopo.

PRESIDENTE. Vuol dire che la sua aggiunta formerà un articolo staccato, poichè altrimenti, quando si fosse deliberata come aggiunta, bisognerebbe mettere ancora ai voti l'intero articolo composto delle due parti, mentre che, se la proposta forma un articolo a parte, la votazione si fa soltanto sopra di essa.

PESCATORE. Formerà un articolo a parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcani.

CARCANI. Io respingo l'articolo 1 della legge, che impone un altro decimo sopra la tassa fondiaria, perchè non riconosco nella Commissione il diritto di proporlo, essendochè gli uffizi non gli avevano dato questo mandato, ed anzi gli avevano dato un mandato perfettamente contrario.

Questa legge, gittata come una povera trovatella in mezzo all'aula dei *Cinquecento*, senzachè nessuno le avesse fatto l'onore di metterle un segno della sua paternità, è stata nondimeno accompagnata da una fede di battesimo, la quale è concepita in queste parole, usate dalla Commissione nella sua relazione:

« La maggioranza invece, preoccupandosi della gravità della situazione finanziaria e dell'opportunità, per ogni verso indiscutibile, di accrescere i pubblici pesi a carico dei possidenti, mentre da inesorabile necessità si è astretti a far cadere sopra tutti l'imposta del macinato, diede per mandato alla Commissione di sostituire all'imposta sull'entrata equivalenti aggravii diretti. »

Permettetemi d'esaminare un poco l'autenticità di questa fede di battesimo.

Io debbo cominciare anzitutto dal fare una franca dichiarazione, perchè non possano avvenire degli equivoci.

Io porto un profondo rispetto, individualmente, a tutti coloro che seggono al banco della Commissione; io non posso dubitare della loro lealtà, non posso immaginare che sia sorto menomamente nella mente di qualcuno di essi il pensiero di fare una sorpresa alla Camera; io non posso credere che essi avessero potuto ideare di far prevalere l'opinione di pochi individui alla volontà generale di questo ramo del Parlamento; io non posso ritenere che essi avessero potuto, per un concerto col signor ministro delle finanze, cercare di far passare sotto altra forma una tassa, la quale era respinta da tutti.

Fatta questa dichiarazione, io vengo all'esame della fede di battesimo, della quale ho parlato innanzi.

Signori, io ho esaminato attentamente il mandato che hanno dato gli uffizi alla Commissione. Li ho letti scrupolosamente; ora non istarò a rileggerli parola per parola, a meno che la Camera non lo voglia.

Io trovo tre uffizi, il II, il VII ed il IX, i quali hanno respinto recisamente la legge, senza dare altra facoltà ai commissari, oltre quella di fare l'esplicita dichiarazione che la legge era respinta. Trovo l'ufficio III, il quale ha respinto la legge e dà mandato al suo commissario di dichiarare che si rimandi al ministro delle finanze, e non alla Commissione, la legge stessa per sostituirla con altra.

Trovo gli uffizi I, V e VIII che danno ampia facoltà alla Commissione di sostituire altra tassa a quella sull'entrata proposta dal signor ministro delle finanze. Trovo infine due uffizi, il IV ed il VI, i quali danno mandati speciali. Mi preme di leggere questi due mandati.

L'ufficio IV scrive: L'ufficio dà il mandato di modificare la legge della ricchezza mobile per migliorarla, comprendendovi segnatamente l'imposta sulla rendita del debito pubblico, senza escludere la rendita nominale intestata allo straniero, e comprendendovi ancora